

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

CONVENZIONE DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, PER LA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS) VEN_20 - VERONA DEL PROGETTO INTEGRATO PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI. A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) - PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021/2027 - PRIORITÀ 2 "CHILD GUARANTEE" - OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.11 - CUP I31H24000090006 - CIG B4FE8E845B.

Con la presente Convenzione,

TRA

le seguenti Parti:

- Il Comune di Verona (di seguito indicato anche come “Comune” o “Amministrazione procedente”), Ente Capofila dell'ATS VEN_20 – Verona, con sede legale in Verona, Piazza Bra n. 1, C.a.p. 37121, C.F. e P.IVA 00215150236, PEC: servizi.sociali@pec.comune.verona.it, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 80 dello Statuto comunale, dalla Dirigente delle Direzione Programmazione Socio-Sanitaria Territoriale, avv. Chiara Bortolomasi, presso la cui sede domicilia per la carica, in esecuzione della determinazione rep. n. del.....,

E

- i seguenti Enti del Terzo settore (di seguito unitariamente indicati anche come “Enti attuatori partner” o “EAP”):
 - Associazione temporanea di scopo (ATS) costituita tra:
 - Fondazione Don Calabria per il sociale, nel ruolo di Capogruppo, con sede legale in via San Zeno in Monte n. 23, Verona, C.a.p. 37129 - C.F. 93300770232, P.IVA 04933260236 – PEC: fondazionedoncalabria.vr@legalmail.it;
 - L'Albero Cooperativa Sociale Onlus, nel ruolo di mandante, con sede legale in via L. Pirandello n. 35, Verona, C.a.p. 37138 - C.F./P.IVA 02092240239 – PEC: coopalbero@legalmail.it;
 - Cooperativa Sociale Il Samaritano Onlus, nel ruolo di mandante, con sede legale in Lungadige Matteotti n. 8, Verona, C.a.p. 37126 - C.F./P.IVA 03629530233 – PEC: amministrazione@pec.ilsamaritanovr.it,

rappresentata dal signor, nato a ... , il, C.F. , il quale intervenire in qualità Legale rappresentante del suddetto ente Capogruppo ed, altresì, in nome e per conto delle mandanti sopra generalizzate in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto Rep. n. 5555, Racc. n. 4618, del dott. Marco Porceddu Cilione, Notaio in Verona, acquisito al P.G. n. 266712/2025, agli atti del Comune;

Premesso che:

- la Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti (2021-2030), in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'unione Europea del 12 marzo 2021 (2021/C93/01), reca misure per la non discriminazione e l'inclusione sociale e socio-economica di Rom e Sinti, individuando i sei principali assi sui quali è costruito l'impianto della

strategia stessa e cioè antiziganismo, istruzione, occupazione, abitazione, salute, promozione culturale;

- con decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), n. 24 del 05 febbraio 2024 come successivamente rettificato con analogo provvedimento n. 66 del 18 marzo 2024, è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l'inclusione e l'integrazione di bambini, bambine e adolescenti ROM Sinti e Caminanti della durata di trentasei mesi, a valere sulla Priorità 2 FSE+ "Child Guarantee" del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, Obiettivo specifico ESO4.11;
- l'investimento mira a realizzare, a partire dalla sperimentazione attuata nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020, una serie di interventi volti a ridurre la marginalità estrema attraverso la promozione di interventi di inclusione ed integrazione sociale delle famiglie, dei bambini ed adolescenti appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Caminanti (RSC), con l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica dei minorenni RSC, migliorare l'inclusione scolastica e del successo formativo, facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari, creare e consolidare una governance intercittadina e multisettoriale sostenibile;
- le attività finanziabili di cui al citato Avviso ministeriale sono identificate nei seguenti sei Moduli funzionali integrabili tra loro, in relazione alle caratteristiche dei contesti locali, con le rispettive tipologie di interventi realizzabili:

MODULO	INTERVENTI
1. Coordinamento.	1.1 Coordinamento del Progetto.
2. Rete partecipativa e governance.	2.1 Promozione della rete locale. 2.2 Facilitazione famiglie e comunità. 2.3 Seminari e formazione.
3. Scuola.	3.1 Relazione con docenti e supporto nell'orario scolastico. 3.2 Laboratori.
4. Attività socio-educativa extra scolastica	4.1 Sostegno socio-educativo. 4.2 Spese di trasporto.
5. Attività sociale.	5.1 Orientamento. 5.2 Sostegno per le famiglie dei vari contesti abitativi. 5.3 Laboratori e centri estivi.
6. Pasto.	6.1 Acquisto ed erogazione pasto.

- il Comune di Verona, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_20 – Verona (ATS), e di soggetto ammissibile al finanziamento, ha aderito al citato Avviso del MLPS presentato domanda tramite la piattaforma telematica Multifondo per l'ammissione al finanziamento di una progettualità volta all'attivazione di una serie di interventi socio-educativi e di accompagnamento individualizzato e di gruppo per bambini e famiglie RSC, comprendente i suddetti sei moduli;
- con decreto n. 290 del 13 settembre 2024 del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del MLPS, la suddetta proposta progettuale con CUP I31H24000090006 è stata valutata positivamente ed ammessa a finanziamento;

- con deliberazione n. 1151 del 12 novembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale di Verona, nell'approvare il progetto in parola, ha conseguentemente demandando al Sindaco, quale legale rappresentante de Comune di Verona Capofila dell'ATS VEN_20 – Verona, la sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione disciplinante i reciproci rapporti afferenti all'azione finanziata, tra l'Autorità di gestione del PN Inclusione incardinata nella Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS ed il medesimo ATS VEN_20 – Verona;
- il Comune di Verona, in qualità di Comune Capofila dell'ATS VEN_20 – Verona, ha quindi sottoscritto con l'Autorità di gestione del PN Inclusione la Convenzione di Sovvenzione acquisita al P.G. n. 420929/2024 che prevede il relativo finanziamento del quale il medesimo Comune risulta beneficiario;
- con determinazioni dirigenziali del Comune:
 - rep. n. 409 del 30 gennaio 2025 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzata all'individuazione degli Enti del Terzo settore disponibili alla definizione ed attuazione degli interventi relativi alla progettualità in oggetto ammessa a finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) - PN Inclusione e lotta alla povertà 2021/2027 - Priorità 2 "Child Guarantee" - Obiettivo specifico ESO4.11;
 - rep. n. 1572 del 14 aprile 2025 sono stati individuati gli ETS, come sopra generalizzati, idonei a collaborare con il Comune in modo condiviso in funzione dell'attuazione dei documenti progettuali preliminari di massima posti a base della procedura di coprogettazione, e con i quali si è proceduto allo sviluppo della coprogettazione medesima;
 - rep. n. del sono state approvate le risultanze frutto dei tavoli di coprogettazione a conclusione della relativa procedura ed, in particolare, lo schema ultimativo di Convenzione ed il progetto definitivo con annessi allegati;

Precisato che il progetto selezionato rientra ed è finanziato a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1057 – Priorità 2 Child Guarantee (FSE+) – Obiettivo specifico k (ESO4.11) "migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata";

Atteso che:

- il Comune di Verona, in quanto Capofila dell'ATS Ven_20 – Verona, rimane unico beneficiario del finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'ambito territoriale degli interventi progettuali comprendono i Comuni di Verona e di San Bonifacio (Verona);

Rilevato che:

- lo strumento della coprogettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la complessità delle attività da espletare e la diversificazione delle risorse necessarie presenti nel locale contesto territoriale, ma che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell'ottica degli obiettivi indicati dalla succitata linea di investimento del FSE+, ha reso opportuno il ricorso alla procedura di coprogettazione, al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore per il rafforzamento dell'inclusione delle comunità RSC;
- la dimensione e le ricadute sociali dei fenomeni legati alla all'inclusione delle comunità RSC richiedono la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore il cui coinvolgimento attraverso percorsi di co-progettazione costituisce strumento di riferimento per le politiche di welfare locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di coprogettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- lo strumento della coprogettazione vede, quindi, l'ATS Ven_20 – Verona ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi;

Rammentato che:

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare, il comma 4 invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- l'art. 6 del D.Lgs, n. 36/2023 prevede che in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al D.Lgs, n. 117/2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato, escludendo dal campo di applicazione del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 gli istituti disciplinati dal Titolo VII di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all'art. 128 della legge n. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo settore che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la coprogettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la coprogettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

Precisato che:

- la coprogettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;
- nel percorso di coprogettazione permane in capo all'Amministrazione pubblica procedente l'esclusiva prerogativa delle scelte finali e della valutazione degli interventi progettuali, in modo da garantire la sua autonomia nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con i propri indirizzi ed in funzione del perseguimento dell'interesse pubblico;

Atteso che attraverso che l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di coprogettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partner attuatori degli interventi di cui trattasi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica in oggetto, ha avuto esito regolare come risulta da comunicazione P.G. n. 177853/2025 rilasciata dal Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti;

Evidenziato che:

- per gli Enti costituenti l’ATS il Comune ha chiesto tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), accesso in data 9 aprile 2025, l’informazione antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, e 91, del D.Lgs. n. 159/2011 e la stessa non risulta ancora essere stata rilasciata;
- conseguentemente, la presente Convenzione è sottoposta a condizione risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;

Richiamata la citata convenzione P.G. n. 420929/2024 stipulata con l’Autorità di gestione del PN Inclusione, nella quale vengono indicati, tra il resto, gli obiettivi da realizzare come da schede di progetto validate dal competente Ministero;

Tutto ciò premesso, ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visto, in particolare, il seguente quadro normativo e amministrativo di riferimento:

- il D.Lgs. n. 117/2017, recante il “Codice del Terzo settore”;
- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale;
- la legge n. 241/1990 ed, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- la legge n. 136/2010;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328, e la Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n.11, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;
- lo Statuto del Comune di Verona ed, in particolare, l’art. 43 in tema di valorizzazione delle formazioni sociali;
- il decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), n. 24 del 05 febbraio 2024 come successivamente rettificato con analogo provvedimento n. 66 del 18 marzo 2024, con il quale è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’inclusione e l’integrazione di bambini, bambine e adolescenti ROM Sinti e Caminanti della durata di trentasei mesi, a valere sulla Priorità 2 FSE+ “Child Guarantee” del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, Obiettivo specifico ESO4.11;
- la citata convenzione P.G. n. 420929/2024;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, inclusi il decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS, n. 24 del 05 febbraio, l’Avviso relativo alla procedura di coprogettazione in oggetto e la convenzione P.G. n. 420929/2024, nonché gli allegati al presente atto, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è soggetta a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto definitivo relativo al CUP I31H24000090006 e CIG B4FE8E845B, elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di coprogettazione, in relazione al documento progettuale preliminare di massima predisposto dall'Amministrazione precedente, posto a base della procedura di coprogettazione e presentato per il finanziamento a valere sulla linea di investimento specifica in premessa, per l'importo complessivo onnicomprensivo di euro 1.101.581,59 (oneri fiscali inclusi).
2. Il suddetto Progetto definitivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati.
3. L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione si obbliga affinché le attività coprogettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico adottato con decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS n. 24/2024 (di seguito anche "Avviso del MLPS") e dall'Avviso di coprogettazione del Comune, richiamati nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché il divieto di modifiche sostanziali del Progetto, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la coprogettazione.
4. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il Comune, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di fornire gli eventuali strumenti e di impartire i necessari indirizzi ed indicazioni all'EAP, anche ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio del Progetto. L'EAP si impegna a collaborare in tal senso, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.
5. Resta inteso che:
 - tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti;
 - il Comune si riserva in qualsiasi momento e senza che al soggetto partner possa essere riconosciuto alcunché a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento:
 - di chiedere all'EAP di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifica o integrazione delle attività, nell'ambito delle prescrizioni di cui all'Avviso del MLPS;
 - di recedere in qualunque momento dal partenariato qualora non si rilevi più rispondente all'interesse pubblico perseguito o risulti infruttuoso, così come di disporre la cessazione o la sospensione degli interventi, a fronte di sopravvenute disposizioni europee, nazionali o regionali o, comunque, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, fatto salvo il riconoscimento del contributo corrispondente al valore delle attività già effettivamente eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 3 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata sino alla totale implementazione del Progetto definitivo di cui all'art. 2, in relazione alle tempistiche definite dalle scadenze procedurali di misura, e comunque non superiore a trentasei mesi, come previsto dalla menzionata convenzione P.G. n. 420929/2024.
2. L'EAP si impegna a garantire l'esecuzione degli interventi oltre detto periodo nel caso di proroghe autorizzate dal competente Ministero rispetto al termine ultimo per la conclusione del Progetto.
3. In ogni caso, gli interventi progettuali dovranno essere espletati, con relativa rendicontazione intermedia e finale, nel rispetto delle tempistiche previste dal MLPS, Autorità di Gestione del PN Inclusione.

Art. 4 - Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato Progetto definitivo di cui all'art. 2 per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base e comprende le seguenti attività da realizzare:

MODULO	INTERVENTI
1. Coordinamento.	1.1 Coordinamento del Progetto (a cura del Comune di Verona).
2. Rete partecipativa e governance.	2.1 Promozione della rete locale. 2.2 Facilitazione famiglie e comunità. 2.3 Seminari e formazione.
3. Scuola.	3.1 Relazione con docenti e supporto nell'orario scolastico. 3.2 Laboratori.
4. Attività socio-educativa extra scolastica	4.1 Sostegno socio-educativo. 4.2 Spese di trasporto.
5. Attività sociale.	5.1 Orientamento. 5.2 Sostegno per le famiglie dei vari contesti abitativi. 5.3 Laboratori e centri estivi.
6. Pasto.	6.1 Acquisto ed erogazione pasto.

Art. 5 - Impegni specifici dell'EAP

1. L'EAP si obbliga a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto definitivo nel rispetto delle modalità e delle tempistiche convenute, impegnandosi a collaborare e a coordinarsi con il Comune per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali, nonché per lo svolgimento delle attività amministrative/contabili di spettanza del Comune, assicurando la corretta e tempestiva esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi.

2. L'EAP si impegna a relazionare contestualmente alla presentazione delle note di debito, gli interventi progettuali e rendicontarne le relative spese sostenute secondo i termini e modalità stabiliti dalla presente Convenzione, dalle disposizioni di riferimento della linea di finanziamento in oggetto, dall'Avviso del MLPS e dall'Avviso pubblico relativo alla procedura di coprogettazione in parola. Inoltre, l'EAP ha l'obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dalle scadenze procedurali di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività anche ai fini della precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive per consentire il raggiungimento degli obiettivi associati al Progetto.
3. L'EAP è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dal Comune, soprattutto con riferimento alla rendicontazione con annessa documentazione ai fini della liquidazione del finanziamento a ciascun componente l'ATS con riferimento alle rispettive attività progettuali realizzate.
4. L'EAP gestisce e presenta le richieste di rimborso, dettaglia il loro esatto ammontare e la relativa quota assegnata, individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di Progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti, unitamente alla relativa documentazione a corredo, con riferimento a ciascun componente l'ATS per le rispettive attività progettuali realizzate.
5. L'EAP cura l'acquisizione e la raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla verifica del Progetto definitivo in coerenza con le tempistiche previste dalle scadenze procedurali di misura, relazionando in merito agli interventi progettuali attuati e dei risultati conseguiti nel periodo di riferimento; assicura la trasmissione al Comune della documentazione di cui al periodo precedente, necessaria al monitoraggio del Progetto, delle attività e dei beneficiari degli interventi progettuali, secondo i formati e la tempistica che sarà stabilita su indicazione del MPLS.
6. Fermo restando quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, l'EAP Capofila (di seguito anche "Capofila"), senza possibilità di delega:
 - a) assume il ruolo di referente dell'Associazione temporanea di scopo (ATS) per la tenuta dei rapporti amministrativi, organizzativi e finanziari con il Comune di Verona secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nelle tempistiche previste dal finanziamento;
 - b) è il referente responsabile per tutte le interlocuzioni tra il Comune di Verona e gli altri soggetti costituenti l'ATS. Pertanto, ogni comunicazione o richiesta relativa alla presente Convenzione del Comune verrà inviata al Capofila, salvo diverse esigenze che dovessero manifestarsi all'occorrenza, che provvederà ai relativi riscontri al Comune;
 - c) informa gli altri soggetti costituenti l'ATS di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del Progetto;
 - d) è attribuito il coordinamento gestionale, tecnico e operativo delle linee di attività da realizzare nei rapporti interni con gli altri soggetti costituenti l'ATS, per la regolare attuazione del Progetto definitivo;

- e) cura la redazione di una relazione finale sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti al termine del Progetto definitivo, da trasmettere al Comune entro i trenta giorni successivi alla conclusione del Progetto medesimo;
 - f) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, inclusa la documentazione contabile, degli Enti attuatori partner.
7. Gli EAP mandanti, a loro volta:
- a) si accordano tra loro e con il Capofila per fornire a quest'ultimo la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente il Progetto;
 - b) inviano al Capofila tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessari, utili o anche solo opportuni, per l'esatto adempimento della presente Convenzione.
8. Gli EAP costituenti l'ATS assumo nei confronti del Comune la responsabilità solidale per l'esatta ed integrale realizzazione del Progetto e corretta gestione degli oneri finanziari imputati al Progetto medesimo o dallo stesso derivanti.
9. Il Comune rimane del tutto estraneo e non è responsabile rispetto ai rapporti giuridici ed economici, ivi compresa qualsivoglia vertenza o controversia, intercorrenti e che possano sorgere o instaurarsi tra il Capofila e gli EAP mandanti costituenti l'ATS.
10. L'EAP deve effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità nonché della normativa vigente in materia.
11. L'EAP è tenuto all'osservanza e ad applicare l'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 relativo al trattamento "Lavoro negli enti del Terzo settore".
12. L'EAP è tenuto, in particolare, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. Inoltre, l'EAP è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie, nonché per la responsabile civile verso terzi, connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione (art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017);
13. L'EAP garantisce che tutti gli interventi progettuali sono svolti da personale dotato dei requisiti di qualificazione, esperienza e professionalità adeguati alle attività da svolgere ed imposti dalla normativa vigente, garantendone, altresì, la sostituzione in caso di necessità con altre risorse umane dotate di altrettanta idoneità. Sotto tale profilo, nessun rapporto giuridico e/o economico intercorrerà con il Comune, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività. In particolare, a garanzia degli utenti, il personale adibito all'espletamento delle attività progettuali, inclusi eventuali volontari, tirocinanti, animatori o altre figure, che viene a contatto con i minori deve essere in possesso delle qualità morali di seguito indicate: a) inesistenza di

condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; b) inesistenza della misura interdittiva perpetua di cui all'art. 600-septies.2, comma 2, del Codice Penale; c) inesistenza di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione personali. In ogni caso,

trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2014 che ha dato attuazione della direttiva 2011/93/UE finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori, e di cui alla legge n. 38/2006 in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

14. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.
15. L'EAP è tenuto a garantire che il Comune riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie e pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni con particolare riferimento alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese. In particolare, l'EAP si impegna ad assicurare quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso del MLPS, al fine di consentire al Comune di ottemperare integralmente e puntualmente agli obblighi ivi previsti. In proposito, si richiama la necessità di assicurare la presentazione da parte dell'EAP di idonea e pertinente documentazione comprovante la conformità delle spese e delle azioni realizzate alla normativa di riferimento.
16. L'EAP si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune qualora la revoca o la riduzione delle risorse finanziarie o il mancato trasferimento delle somme all'EAP avvenga in conseguenza di proprie inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione e l'EAP nulla avrà a pretendere dal medesimo Comune per nessun titolo, causa o ragione.
17. Le attività progettuali, ancorché gestite dall'EAP, devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo EAP ed il Comune. L'EAP lo conferma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione precedente e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.
18. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di coprogettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli obblighi specifici derivanti dal finanziamento in oggetto. In tal senso, nel rinviare a quanto compiutamente stabilito dall'Avviso del MLPS, si precisa che le attività svolte dall'EAP dovranno garantire il rispetto e la conformità a quanto segue, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Convenzione:

– **Principi orizzontali di cui all'art. 9 del Reg. UE 2021/1060.**

Gli interventi progettuali sono finanziati a valere sul PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+), per cui trovano applicazione i principi orizzontali di cui all'art. 9 del Reg. UE 2021/1060 quali la pari opportunità, la parità di genere, l'antidiscriminazione e la tutela

della disabilità, presi in considerazione e promossi durante nell'attuazione del Progetto. Ciò stante, è stabilito che:

a) l'EAP che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, dovrà consegnare all'Amministrazione procedente entro sei mesi dalla stipula della Convenzione:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) l'EAP che occupi comunque un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, dovrà consegnare all'Amministrazione procedente, entro sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione, una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione è trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali;

c) in caso di nuove assunzioni necessarie per la realizzazione degli interventi progettuali o per la realizzazione di attività ad essi connessi o strumentali, l'EAP si impegna ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni - se necessarie - di occupazione giovanile (giovani di età inferiore a trentasei anni);
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni - se necessarie - di occupazione femminile.

Per la violazione dei predetti obblighi di cui ai punti a), b) e c) sarà applicato il regime sanzionatorio di cui all'articolo 21.

– **Obbligo di conservazione.**

L'EAP dovrà conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al Progetto finanziato, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e della normativa nazionale vigente, ed in ogni caso per un periodo non inferiore ai cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di gestione al beneficiario.

– **Obbligo in materia di pubblicità comunicazione e informazione.**

L'EAP si impegna a garantire il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione ed informazione previsti dalla normativa eurounitaria (Regolamento (UE) 2021/1060), in particolare per quanto riguarda l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale ed in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il Progetto e la sua esecuzione, dell'esplicita dichiarazione di finanziamento europeo FSE+ 2017/2027 e valorizzando l'emblema dell'Unione europea insieme ad un riferimento all'Unione Europea, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del presente finanziamento.

Art. 6 - Impegni specifici del Comune

1. Il Comune, in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza dell'EAPr previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dallo stesso. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'EAP ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida.

Art. 7 – Governance

1. Al fine di garantire l'omogeneità degli interventi e promuovere la collaborazione negli interventi progettuali, le Parti si impegnano a partecipare attivamente ai Tavoli territoriali, alle équipe multiprofessionali e agli altri strumenti di governance previsti dal Progetto. L'EAP è tenuto a rimanere in costante raccordo con l'Ufficio di coordinamento del Progetto dell'Amministrazione precedente. La governance si coordina con eventuali intese intercorse tra le Parti e gli altri enti pubblici coinvolti nella progettualità di cui alla presente Convenzione, volte alla implementazione ed al raccordo dei relativi interventi, senza oneri finanziari per il Comune.
2. Il coordinamento generale delle attività progettuali è in capo al Comune, che vigilerà sul loro svolgimento secondo modalità e termini convenuti e ritenuti efficaci.

Art. 8 – Verifica, monitoraggio e valutazione delle attività progettuali

1. Il Progetto è soggetto ad attività di monitoraggio periodico e valutazione effettuati dalle preposte Autorità. La mancata puntuale collaborazione dell'EAP alle attività di monitoraggio e valutazione potranno determinarne la risoluzione del presente atto ai sensi del successivo art. 16.
2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà più opportune e senza preavviso, tutti gli accertamenti, sopralluoghi, verifiche e controlli sulle modalità operative delle attività progettuali onde verificare l'osservanza delle disposizioni normative ed amministrative vigenti in materia nonché l'esatta e piena rispondenza a quanto definito dalla presente Convenzione, anche mediante controlli a vista sull'espletamento delle attività e rilevazioni presso gli utenti. L'EAP si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali attività ispettive, consentendo al Comune, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i relativi dati, chiarimenti e documentazione, ivi inclusi quelli afferenti ai rapporti di lavoro e di impiego intercorrenti tra l'EAP ed il personale utilizzato per la gestione delle attività. L'EAP prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Comune può avvalersi sia di proprio personale sia di terzi da essa incaricati.

3. A seguito delle attività di verifica, monitoraggio e valutazione delle attività progettuali, il Comune si riserva di apportarvi tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al comma che precede, potrà essere riconvocato il tavolo di coprogettazione ai sensi dell'art. 18 per definire quanto necessario e utile. Per le eventuali modifiche, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali del Progetto definitivo, si rende applicabile l'art. 11 della legge n. 241/1990.

Art. 9 - Risorse messe a disposizione e modalità di erogazione del contributo

1. Il piano finanziario del Progetto definitivo di cui all'art. 2 è parte integrante della presente Convenzione ed evidenzia le risorse che saranno trasferite all'EAP per la sua realizzazione e le risorse finanziarie che lo stesso EAP mette a disposizione a titolo di cofinanziamento.
2. Per la realizzazione del Progetto definitivo oggetto della presente Convenzione le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi euro 1.171.381,58, come da piano finanziario. Tali risorse derivano dalla somma degli importi messi a disposizione dai diversi partner di progetto ed in particolare:
 - a) dal Comune per un importo onnicomprensivo di euro 1.101.581,58 (oneri fiscali inclusi) a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+), Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale", Priorità 2 "Child Guarantee", Obiettivo specifico k (ESO4.11), a titolo di contributo ex art. 12 della legge n 241/1990;
 - b) dall'ATS in beni e risorse umane quantificabili in euro 69.800,00.

L'importo complessivo andrà a coprire le spese previste dal piano finanziario definitivo del progetto.

3. Ferme restando le risorse aggiuntive a carico dell'EAP da questo apportate, intese a titolo di compartecipazione in termini di miglioramento/valorizzazione delle attività progettuali, gli importi indicati nel piano finanziario costituiscono il massimo importo erogabile dal Comune e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nell'Avviso del MLPS. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Comune si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso del MLPS e disposizioni ivi richiamate. Per quanto attiene all'IVA, ove applicabile, il relativo importo è riconosciuto a livello di Progetto qualora non sia recuperabile e, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento e delle indicazioni sul punto della competente Autorità di gestione del PN inclusione.
4. La contribuzione economica verrà erogata all'EAP sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Comune dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall'Avviso del MLPS, qui integralmente richiamate. Pertanto, l'importo del contributo finanziario definitivamente concesso per il Progetto costituisce l'importo massimo a disposizione dell'Amministrazione procedente ed è invariabile in aumento.

5. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranche del contributo. In ogni caso il contributo assegnato dal Comune, entro il massimale indicato nel piano finanziario, non potrà determinare un attivo.
6. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione della progettualità di cui alla presente Convenzione, comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative alla medesima progettualità che non abbiano raggiunto i previsti obiettivi e quindi una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 2, con il conseguente loro recupero. Nei casi previsti al paragrafo precedente, resta inteso che l'EAP si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune da ogni effetto pregiudizievole e l'eventuale diminuzione o revoca del finanziamento per qualsiasi motivo non imputabile al Comune non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o di rimborso di qualunque genere e natura da parte dell'EAP.
7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse ministeriali, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all'EAP saranno recuperati. A tal fine, l'EAP si impegna, conformemente a quanto verrà disposto, a restituire al Comune e/o all'Autorità preposta le somme assegnate o percepite.
8. L'EAP dovrà conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa al Progetto finanziato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, impegnandosi a conservarla e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di gestione al beneficiario. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. L'EAP è tenuto alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
9. In ogni caso, l'EAP è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile del Progetto, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Autorità di Gestione al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati e di consentire la realizzazione dei previsti audit dalle Autorità competenti. L'EAP deve altresì garantire la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni inerenti Progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti, anche al fine di favorire le attività di monitoraggio.
10. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto definitivo, nonché l'indicazione del CUP I31H24000090006 e del CIG B4FE8E845B e della fonte del finanziamento a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+), Obiettivo di Policy 4, Priorità 2 "Child Guarantee", Obiettivo specifico k (ESO4.11), per la riconducibilità delle spese allo stesso Progetto. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione, l'EAP si intende del tutto soddisfatto di ogni suo avere per cui non potrà reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al Progetto di cui trattasi. Pertanto: - qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle

preventivate nel piano finanziario del Progetto definitivo, l'EAP non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarrà a suo totale carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento; - qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato piano finanziario e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

11. Le spese sono oggetto di rimborso se ammissibili e rendicontabili secondo la relativa specifica fonte di finanziamento, se effettivamente sostenute dall'EAP, se tracciabili al fine di assicurare l'esistenza di una loro adeguata pista di controllo, se contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili vigenti, se pertinenti e coerenti con il Progetto

definitivo, se comprovabili da adeguati e documentabili giustificativi di spesa quietanzati, riconducibili e conformi alle voci di spesa del piano finanziario del Progetto definitivo approvato e riferibili temporalmente al periodo di attuazione del medesimo Progetto. E' fatta salva l'ipotesi di riduzione o revoca del contributo. I giustificativi di spesa devono essere intestati all'EAP e corredati da idonea quietanza di pagamento.

12. Qualora, in esito ad eventuali ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'EAP si impegna a restituire quanto indebitamente percepito, fatto salvo eventuale conguaglio con gli importi ancora da erogare.

13. La contribuzione economica verrà erogata all'EAP sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Comune dal MPLS, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dal citato Avviso pubblico adottato con decreto n. 24 del 5 febbraio 2024 del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS, ed in linea con le scadenze di monitoraggio.

14. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 13, i rimborsi agli EAP costituenti l'ATS avverranno nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione al Comune, sottoscritta con valida firma digitale del proprio legale rappresentate, di nota spese di rimborso con cadenza trimestrale, riportante i dati di cui al comma 10 del presente articolo. Alla nota spese di rimborso e con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, forfait, ricarico o simili, dovrà essere allegata la rispettiva seguente documentazione:

- a) specifica relazione di verifica con indicazione degli interventi progettuali attuati e dei risultati conseguiti nel periodo di riferimento, sottoscritta con valida firma digitale del proprio legale rappresentante, avendo cura di metterli in coerenza con gli obiettivi prefissati e con le risorse utilizzate previste nel Progetto e nel piano finanziario;
- b) analitico prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del rimborso, sottoscritta con valida firma digitale del proprio legale rappresentante, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo. Tale prospetto deve essere corredato della corrispondente idonea documentazione giustificativa di spesa (fiscalmente regolare e validamente emessa conformemente alla normativa vigente in materia) e della relativa documentazione contabile comprovante l'avvenuto pagamento (quietanze di pagamento con evidenza dei pagamenti delle spese rendicontate) riportante i dati di cui al comma 10 del presente articolo. Relativamente ai giustificativi di spesa, l'EAP avrà cura di omettere dati personali ultranei rispetto a quanto previsto dalle finalità della

presente Convenzione; a titolo meramente esemplificativo, i documenti da attenzionare sono il Timesheet o il cedolino da cui si potrebbe avere evidenza dei giorni di malattia, permessi visita medica, permessi ex legge 104/1992, trattenuta sindacale, pignoramento del quinto, ecc. Tali informazioni dovranno essere oscurate prima dell'invio dei documenti all'Amministrazione precedente;

- c) autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con valida firma digitale del proprio legale rappresentante, attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero, si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata e rispetta il principio del divieto di doppio finanziamento (art. 9 Reg. (UE) 2021/241) (il medesimo costo di un intervento non è rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di natura diversa);
- d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Comune funzionali alla procedura di liquidazione e di gestione della presente Convenzione e/o, comunque, richiesti ai sensi della relativa disciplina nazionale ed eurounitaria e di alimentazione della piattaforma informatica Multifondo, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui al citato Avviso pubblico del MLPS al fine di comprovare la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del finanziamento in parola.

- 15. La liquidazione dei rimborsi all'EAP è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per l'EAP a ciò tenuti, con l'acquisizione del DURC ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.
- 16. Alla stipula della presente convenzione sarà riconosciuto all'ATS un anticipo di euro 110.158,16 (pari al 10% della somma di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo), da rendicontarsi puntualmente secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, entro i tempi stabiliti per la rendicontazione del finanziamento ministeriale.
- 17. A conclusione del Progetto definitivo, l'EAP Capofila presenterà la relazione finale sulle le attività svolte ed i risultati conseguiti, di cui all'art. 5, comma 6, lettera e), sottoscritta con valida firma digitale del proprio legale rappresentante;
- 18. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'Avviso del MLPS in materia di gestione finanziaria, costi ammissibili, erogazione dei finanziamenti, gestione e rendicontazione e relativo Manuale per i Beneficiari del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Art. 10 – Assicurazioni

- 1. L'EAP è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere, intendendosi per terzi anche il Comune, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Pertanto, l'EAP assume a proprio carico ogni responsabilità amministrativa, civile, penale, economica, organizzativo-gestionale che possa insorgere per danni di qualsiasi natura arrecati o subiti da persone (volontari, dipendenti e assimilati, utenti) o cose, comprese le attività esterne e la guida di eventuali mezzi, nello svolgimento di ogni attività prevista nel Progetto o in conseguenza del medesimo, o che dovessero derivare al Comune, restandone il Comune stesso esonerato in ogni forma o grado. Ne consegue che l'EAP solleva il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente ed indirettamente, dalle attività progettuali oggetto della presente Convenzione.

2. In relazione al comma 1, a tutela del Comune e a garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, l'EAP, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore del personale impiegato nell'esecuzione delle attività, ha prodotto la seguente polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), valide per tutto il periodo della Convenzione, per sinistri e danni a persone e cose, con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Verona:
- polizza RCT e RCO n. del..... rilasciata da....., con massimale pari ad euro ciascuna per sinistro/danno.
3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'EAP il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'EAP medesimo dalle responsabilità incombenti su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né lo esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative. così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro approvazione da parte del Comune.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'EAP assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine esso rende al Comune formale dichiarazione di conto corrente dedicato come sotto indicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati all'EAP. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. L'EAP si impegna a comunicare entro sette giorni al Comune ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi; in difetto di tale comunicazione, l'EAP non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- Fondazione Don Calabria per il sociale

Conto corrente intrattenuto presso la Banca

intestato a.....

Cod. IBAN (codice di 27 cifre)

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome nato/a a il

Codice Fiscale

- L'Albero Cooperativa Sociale Onlus

Conto corrente intrattenuto presso la Banca

intestato a.....

Cod. IBAN (codice di 27 cifre)

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome nato/a a il

Codice Fiscale

- Cooperativa Sociale Il Samaritano Onlus

Conto corrente intrattenuto presso la Banca

intestato a.....

Cod. IBAN (codice di 27 cifre)

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome nato/a a il

Codice Fiscale

Art. 12 – Principio di buona fede

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà e correttezza, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di Progetto.

Art. 13 – Riservatezza

1. L'EAP è tenuto al riserbo sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Comune.
2. In particolare, l'EAP ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a

conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.
4. L'EAP è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. L'EAP potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. L'EAP si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, l'EAP Capofila assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali effettuate per conto per conto del Comune quale Titolare del trattamento, previa valutazione da parte del Comune medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679). Pertanto, l'EAP è individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati dal citato Titolare del trattamento nell'apposito Accordo allegato alla presente Convenzione e che il medesimo EAP si impegna ad adempiere. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi ai servizi propri dell'affidamento:

Denominazione attività di trattamento: progetto RSC - CUP I31H24000090006 - CIG B4FE8E845B.

Finalità: attività diretta all'inclusione e all'integrazione di famiglie, bambini, bambine e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti a valere sul FSE Plus - PN Inclusione e lotta alla povertà 2021/2027 - Priorità "Child Guarantee" -Obiettivo specifico ESO4.11.

Categorie dati: comuni e particolari.

Categorie interessati: persone adulte e minori.

Periodo di conservazione previsto: fino alla conclusione delle attività progettuali e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa anche in funzione del finanziamento FSE+, PN Inclusione e lotta alla povertà 2021/2027.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Art. 15 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli EAP

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di coprogettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede dell'EAP, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune.
3. Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni dell'EAP, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di coprogettazione.
4. L'EAP si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.
5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte dell'EAP, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso e salvezza del risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento.

Art. 16 – Risoluzione della Convenzione

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli della presente Convenzione, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere non inferiore a cinque giorni, a tutto danno e rischio dell'EAP e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
 - scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
 - mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di coprogettazione;
 - non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
 - mancata attivazione delle attività nelle prescritte tempistiche;

- dopo tre formali diffide ad adempiere e, comunque, laddove l'importo complessivo delle sanzioni applicate superi il 10% (dieci per cento) del valore del finanziamento;
 - abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
 - interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
 - violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile, ivi inclusa l'inosservanza degli articoli 16 e 18 del del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
 - gravi inadempimenti nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
 - gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
 - rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
 - difformità tra il Progetto approvato e la sua realizzazione;
 - risoluzione della convenzione fra il Comune ed il competente Ministero in relazione al finanziamento concesso;
 - inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.
2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto all'EAP la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
 3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'EAP si impegna a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione il Comune valuterà l'opportunità di rimborsare all'EAP le spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e, comunque, subordinatamente al finanziamento ministeriale ed al .al netto di eventuali danni e/o maggiori oneri che il medesimo Comune dovrà eventualmente sostenere in conseguenza della risoluzione, in base alla tipologia di spese sostenute e allo stato di avanzamento delle attività progettuali al momento della risoluzione.
 4. Nel caso in cui una somma erogata all'EAP debba essere recuperata in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, lo stesso si impegna a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo.
 5. Se la disposizione di recupero delle somme erogate all'EAP previste dalla presente Convenzione non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni ulteriore diritto, a valere sulla garanzia di cui all'art. 22 che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle

somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere al recupero immediato. Inoltre, resta salva la facoltà per il Comune di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

6. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del Progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca, in tutto o in parte, del contributo riconosciuto.

Art. 17 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'EAP. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.
2. In caso di recesso, l'EAP ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e, comunque, subordinatamente al finanziamento ministeriale. L'EAP rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
3. Dalla data di efficacia del recesso l'EAP si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

Art. 18 – Riattivazione del tavolo di coprogettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'EAP la riattivazione del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o a seguito dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte autorizzazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna ad eseguire tutte le variazioni che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'EAP maggiori spese.

3. Nessuna variazione alla Convenzione o al Progetto definitivo potrà essere introdotta dall'EAP se non sia stata concordata di comune accordo con il Comune. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione o al Progetto definitivo non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'EAP, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. Resta inteso che eventuali variazioni al Progetto sono subordinate al previo accoglimento ed autorizzazione del competente Ministero. Le eventuali modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del contenuto della presente Convenzione.
5. La riattivazione del tavolo dovrà rispettare i generali principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 19 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'EAP si impegna, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e che si consegna all'EAP tramite comunicazione scritta dell'URL del sito del Comune in cui tale atto è pubblicato: http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350.
2. L'EAP è tenuto a sua volta a consegnare copia del predetto Codice agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.
3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 20 – Patto di integrità

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP accetta il Patto di integrità del Comune, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni per quanto compatibili. In caso di violazioni, il Comune si riserva di applicare, anche in via cumulativa e per quanto compatibili, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto reperibile sul sito del Comune di Verona all'indirizzo URL http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350 e che gli Organismi dichiarano di conoscere.

Art. 21 – Regime sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 6, eventuali inosservanze imputabili all'EAP alla presente Convenzione o alle indicazioni fissate dall'Amministrazione precedente o, comunque, nel caso in cui le attività venissero attuate in modo negligente o inefficiente, saranno contestati per iscritto dall'Amministrazione precedente. L'EAP dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione precedente le proprie puntuali, chiare ed esaurienti deduzioni su quanto contestato, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione precedente nel termine sopra indicato o non pervengano affatto o ancora, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione precedente, a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata all'EAP, per ogni singola manchevolezza e a decorrere dal loro inizio, una sanzione pecuniaria variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola zero tre per mille) e l'1‰ (un per mille) dell'importo complessivo del finanziamento, a giudizio all'Amministrazione precedente in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per l'EAP di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.
3. La richiesta e/o il pagamento delle sanzioni non esonera in nessun caso l'EAP dall'adempimento delle attività per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'applicazione delle sanzioni stesse.
4. Nel caso di applicazione delle sanzioni, l'Amministrazione precedente provvede a recuperare il relativo importo mediante compensazione contabile in sede di liquidazione dei rimborsi spesa oppure a valere sulla garanzia di cui all'art. 22 che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo, ferma restando l'eventuale riduzione del finanziamento.
5. L'applicazione delle sanzioni di qualsivoglia entità:
 - non preclude il diritto dell'Amministrazione precedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa delle inosservanze di cui al presente articolo;
 - è indipendente da eventuali altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto delle presente Convenzione;
 - è indipendente da ulteriori diritti spettanti all'Amministrazione precedente per violazioni alla presente Convenzione.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inosservanza dell'EAP agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 9, comma 2, ed, in particolare per l'inosservanza dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del Reg. UE 2021/1060 richiamati all'art. 5, comma 18, della presente Convenzione.
7. In ogni caso, nell'ipotesi di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'EAP, il Comune si riserva di sospendere l'erogazione del contributo fino alla ripresa del regolare adempimento, così come si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo, a tutto danno e rischio dell'EAP, in relazione alla gravità dell'inadempimento a suo insindacabile giudizio, con salvezza del recupero di eventuali somme già erogate all'EAP e di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Art. 22 – Garanzia

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inosservanza degli stessi, l'EAP ha costituito garanzia dell'importo di euro (pari al 10% del valore del contributo finanziario definitivamente concesso di cui all'art. 9, comma 2, lettera a)), mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla società e protocollata al n./.... del P.G. del Comune di Verona, agli atti.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di sanzioni o per qualsiasi altra causa, l'EAP dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.
3. La garanzia copre l'intero periodo di validità della presente Convenzione e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle attività progettuali e, comunque, solo con il suo svincolo da parte del Comune.

Art. 23 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.
2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 24 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di coprogettazione. Si richiama altresì l'art. 1 della presente Convenzione.

Art. 25 – Osservanza della normativa

1. L'EAP nello svolgimento delle attività progettuali, oltre alla presente Convenzione, all'Avviso di cui al decreto n. 24 del 05 febbraio 2024 del MLPS ed al Manuale per i Beneficiari del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto di partenariato.
2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'EAP che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico dell'EAP le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 26 – Spese negoziali e registrazione

1. Fanno carico all'EAP tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. L'EAP è un soggetto di cui all'art. 4 del D. Lgs. 117/2017, pertanto la presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 27 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati che le Parti dichiarano di conoscere, ed in particolare:
- a) Progetto definitivo;
 - b) Piano finanziario;
 - c) Cronoprogramma;
 - d) Accordo trattamento di dati personali;
 - e) Codice di Comportamento del Comune di Verona;
 - f) Patto di integrità del Comune di Verona;
 - g) Avviso pubblico adottato con decreto n. 24 del 05 febbraio 2024 del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS;
 - h) Manuale per i Beneficiari del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;
 - i) Convenzione di sovvenzione P.G. n. 420929/2024 tra l'Amministrazione procedente e l'Autorità di gestione del PN Inclusione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ATS dichiara di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25 e 26 della presente Convenzione.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).